

A.L.A.G.A.

(ASSOCIAZIONE LAICI AMICI GIOVANNA ANTIDA)

STATUTO ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Ente Terzo Settore

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Associazione non riconosciuta, denominata: " A.L.A.G.A. (ASSOCIAZIONE LAICI AMICI GIOVANNA ANTIDA) OdV ", c.f. 91014550809.

2. L'acronimo OdV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" saranno inseriti/e (a norma del l'art. 12 d. lgs. 117/2017) nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

3. L'Associazione ha sede legale in Gioia Tauro (89013) R.C. , alla via Raffaello Sanzio, 30.

E' ubicata all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato, previo bando, ad A.L.A.G.A..

Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre Associazioni, teatri, Enti ed Istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

4. Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1.L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale della Regione Calabria e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Scopo

1) L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, di cui all'art 5 del D. Lgs. 117/2017 e di seguito riportate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. Lo scopo che si propone di svolgere, prettamente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) Interventi e prestazioni sanitarie;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

L'Associazione può, in via esemplificativa ma non esaustiva, svolgere le seguenti attività di assistenza sociale, socio-sanitaria, attraverso lo studio, la predisposizione, l'attuazione di specifici progetti, finalizzati a valorizzare le risorse umane ed ambientali già presenti nel territorio in cui opera, e di promuoverne di nuovi:

a) Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi relativi agli extracomunitari e stranieri in genere, mediante la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, scritti, articoli, organizzazione di seminari, incontri ed altre iniziative e manifestazioni.

b) Attuare progetti nazionali (non escludendo, in futuro, anche quelli internazionali, ispirati alla tutela dei diritti civili delle persone straniere ed italiane, più povere e discriminate, come sinti, rom e caminanti).

c) Instaurare rapporti di collegamento, convenzione ed accreditamento con tutti gli enti, nonché istituzioni (pubblici e privati, locali e regionali, nazionali ed internazionali, civili e religiosi che condividono e perseguono gli scopi dell'Associazione).

d) Instaurare una speciale relazione con la Congregazione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida, con la collaborazione di una Suora. La suora avrà il compito di formazione e di mediazione tra i Laici dell'Associazione e la Congregazione delle Suore della Carità.

e) Promuovere il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la formazione dei giovani, allo scopo di renderli parte attiva di un graduale processo di sviluppo sociale ed ambientale.

f) Costituire un osservatorio dei bisogni e delle risorse presenti sul territorio, da poter utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi associativi.

G) Istituire un servizio di taxi sociale e/o solidale.

L'Associazione, a tale scopo, individua le seguenti aree di intervento poi regolamentate per tipo da appositi regolamenti:

a) A tutte le persone bisognose senza distinzione di nazionalità e religione, che versano in situazioni di disagio sociale ed economico: servizio mensa, distribuzione dei viveri e del vestiario, sostegno durante i ricoveri ospedalieri, disbrigo atti legali e attività di integrazione

con il territorio. Supporto a famiglie con figli affetti da malattie psichiche: autismo, disadattamento, ecc, attraverso programmi finalizzati.

b) **BAMBINI E RAGAZZI, ITALIANI E STRANIERI:** sostegno scolastico ai bambini della Scuola Primaria e di quella Secondaria di primo Grado.

c) **AFFIDAMENTO FAMILIARE:** formazione e sostegno alle famiglie che intendono accogliere temporaneamente nella propria casa e nella propria vita un bambino; collaborazione con le strutture idonee, come la Casa famiglia per minori, gestita dalle Suore della Carità di Polistena (Reggio Calabria),

d) **DEGENTI OSPEDALI DELLA PIANA DI GIOIA TAURO:** sostegno morale e materiale di persone in difficoltà attraverso le visite settimanali dei volontari.

e) **ASSISTENZA SANITARIA:** ambulatorio attrezzato presso la sede per un primo intervento. Accompagnamento presso strutture ospedaliere o ambulatori privati per visite specialistiche da parte di medici volontari dell'Associazione e non.

f) **SOSTEGNO CULTURALE E DI INTEGRAZIONE:** scuola di italiano per adulti stranieri e non con la collaborazione dei docenti abilitati.

g) **DONNE IN DIFFICOLTA':** centro antiviolenza e di ascolto, unitamente alla casa rifugio.

h) **CENTRO DI ACCOGLIENZA:** in sinergia con le istituzioni territoriali (Prefetture - Questure - Comuni - Regione - ONG e affini) e come attività marginale, l'associazione può fare fronte alle eventuali richieste di accoglienza sia temporanea che in forma da concordare.

i) **ASSISTENZA LEGALE:** l'Associazione, tra i servizi, prevede un servizio di consulenza legale gratuito rivolto a tutte le fasce deboli sopra citate.

l) **GLI EXTRACOMUNITARI e non :** servizio mensa, distribuzione dei viveri e del vestiario, sostegno durante i ricoveri ospedalieri, disbrigo atti legali e attività di integrazione con il territorio.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

a) La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Soci

1. Il numero dei soci e' illimitato ma in ogni caso non inferiore al numero stabilito per legge.

Possono essere associati dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi della stessa.

Art. 5 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di

associazione firmata dal proprio rappresentante legale e limitatamente al fine progettuale posto in essere e condiviso.

3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell' ODV.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (*oppure altro organo eletto dalla medesima, quali collegio dei garanti o probiviri*).

Il riesame della domanda portata alla prima Assemblea utile, deve essere corredata oltre che dalla richiesta di ammissione, di ogni altra documentazione ritenuta più utile ed opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.

6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile ed è uguale per tutte le categorie dei soci.

Art.6 - Qualità del socio

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie, ed hanno stessi diritti e doveri:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci;

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 - Quota associativa

1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.

2. I soci devono provvedere, entro il 31 Gennaio di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso, versando la quota associativa prevista.

3. Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell'anno solare in corso, vi sarà la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli iscritti all' Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

5. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all' Associazione a titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:

I) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengano il rispetto dei principi di legalità, di giustizia sociale o condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona sui quali è basata l'Associazione.

II) Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;

2. L' Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione.

Art. 10 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) Assemblea dei soci;

b) Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo, art. 26, D.Lgs. 117/2017 ;

- c) Presidente;
- d) Organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30, D.Lgs 117/2017;
- e) Organo di revisione, nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al com. 2 art. 2397 del Codice Civile.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha diritto a un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:
 - a) E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione.
 - b) E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data e ora della seconda convocazione.
2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail e altri mezzi elettronici) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci.
5. L'Assemblea, tenuto conto del merito, può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) Elegge, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e del regolamento;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

i) Delibera sull'esclusione dei soci.

l) Delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, così come previsto dall'Art. 9 comma 2 del presente statuto.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci non possono farsi rappresentare in Assemblea infatti, ciascun associato, è portatore solo del proprio voto.

4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'organizzazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.

2. Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.

4. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le seguenti regole:

a) In prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

b) In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

Art. 16 - Segreteria

1. Il segretario, nominato dal Presidente e ratificato in Consiglio Direttivo, supporta lo stesso e il Consiglio Direttivo, dirige, coadiuvando il Presidente, gli uffici dell'Associazione e cura il disbrigo degli affari ordinari e di ogni altro compito a questi demandato dal Presidente.

2. Redige e/o registra i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, l'albo dei simpatizzanti e sostenitori, trasmette gli atti di segreteria, convoca su indicazione del Presidente il C.D., provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali e gli altri enti in genere. Il regolamento precisa il mandato di questa carica.

Art. 17 - Tesoreria

1. Il tesoriere/economo, proposto dal Presidente e ratificato dal C.D., laddove non fosse già stato nominato l'organo di revisione, cura la gestione economica dell'Associazione e ne tiene idonea

contabilità.

2. Effettua le relative verifiche, gestisce la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da apposita relazione e dalle relative poste contabili da sottoporre al C.D. e, successivamente, all'assemblea dei soci.

Art. 18 – Organo di amministrazione / Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da 4 consiglieri eletti e dal Presidente. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati dalle adunanze per due volte consecutive.

2. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, convocata dal presidente entro 5 giorni dall'elezione, nomina ed elegge (su indicazione del Presidente) tra i propri componenti o comunque fra i soci, il vice Presidente , il segretario/a e il Tesoriero/economista.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma, almeno una volta ogni tre mesi e/o quando ne faccia richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4. Compete al Consiglio Direttivo:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) Elegge, su indicazione del Presidente, il vice Presidente (o più vice Presidenti);
- f) Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- m) Nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente, in forma diretta e legale, o a un Comitato esecutivo, l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo, devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo,

effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 19 - Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, di fronte ai terzi ed in giudizio. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di: onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento, redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, precedentemente nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo (3 anni) e viene eletto direttamente dall'assemblea dei soci con apposita votazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Presidente tiene i rapporti con gli istituti di credito, cura gli acquisti e l'elenco dei fornitori.
7. Il Presidente attribuisce, a norma dell'Art. 1387c.c., qualora lo ritenga opportuno e necessario, la rappresentanza volontaria con delega organica ed indiretta, ad uno o più membri del Consiglio direttivo, soci e/o volontari, al fine di curare gli interessi dei vari reparti operativi ad esso affidati.
8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
9. Il Segretario, dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 117/2017.

Art. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno, dei tre membri, deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
3. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
5. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
6. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano

dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

8. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Patrimonio e finanza

1. Il patrimonio dell'associazione, – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) Quote associative e contributi degli associati;
- b) Contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo, finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari e/o derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- c) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) Donazioni e lasciti testamentari;
- e) Rendite patrimoniali;
- f) Erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
- g) Rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- h) Proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- i) Proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017;
- l) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

3. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 23 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai proprio associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25 - Bilancio sociale

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate



comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 25 com. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14, D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve:

a) Pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14, c.2, D.Lgs 117/2017.

b) Redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, c.1, D.Lgs 117/2017.

Art. 26 - Libri

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;

d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

f) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.

Art. 27 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente o al C.D. .

Art. 28 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 29 - Personale volontario

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà .
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 30 - Personale retribuito

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio per la responsabilità civile verso i terzi.
4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 31 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 32 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 33 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 34 - Scioglimento e devoluzione patrimonio

1. Il caso di estinzione o scioglimento, deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione e a norma dell'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro ente del Terzo Settore secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 . Ed individuato dal consiglio direttivo.

Art. 35 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 36 - Interpretazione dello statuto

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 37 - Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione competente dove ha sede l'Associazione, che verrà scelto al momento.
2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio competente nella provincia dove ha sede l'Associazione.
4. Il Collegio arbitrale sarà costituito da 3 arbitri di cui due nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro, in funzione di Presidente verrà nominato dalla Camera di commercio competente dove ha sede l'Associazione o, in alternativa, dal Presidente del Tribunale di Palmi (RC).
5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. Gli Arbitri decidono secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
6. Ogni controversia che non debba essere decisa a norma delle disposizioni che precedono, è di competenza del Foro competente in base alla territorialità;

Art. 38 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 ed s.m.i., ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Data e luogo: 10/12/2022 GIOIA TAURO

A.L.A.G.A.
Il Segretario verbalizzante

Via R. Sanzio, 30

Cod. Fisc. 91014550809

89013 GIOIA TAURO(RC)

Il Presidente





Verbale di Assemblea straordinaria

In data 10/12/2022, alle ore 18:30, a norma dell'art. 11 dello Statuto vigente, si è riunita presso la sede sociale, sita in via Raffaello Sanzio, 30 - l'Assemblea dell'Associazione ALAGA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;

Assume la presidenza per lo svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente dell'Associazione, *Sig. Michelino Verzi*.

Constatato il numero legale dei presenti; risultano presenti n. 19 soci aventi diritto al voto, su n. 28 soci iscritti all'Associazione - (vedasi documento allegato) si procede con l'avvio dei lavori.

Il presidente dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 11, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Dott.ssa Eleonora Mazzacua.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente Verzi prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo ed unico punto all'ordine del giorno, riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore, così come intimato dagli uffici RUNTS della Regione Calabria, con nota: **Pratica nr. 388868** - Prot. N. 533182 del 29/11/2022 esito esame Ufficio Regionale RUNTS.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei Soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale. Opportunamente adeguato e rispondente alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che la nostra Associazione, costituita a in data 06/06/2007 e regolarmente iscritta al Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L. 266/91 e s.m.i. ed al registro Regionale Calabria ai sensi della legge Regionale n°33 del 26 luglio 2012, debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario per renderlo più rispondente alle leggi vigenti e ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa, sempre e comunque nel rispetto del profilo di tale previsione normativa che disciplina le Organizzazioni di volontariato.

Successivamente il Presidente Verzi da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 38 articoli, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni disciplinato dalla Legge del 3 Agosto n°117/2017 sulle Organizzazioni di volontariato. Egli fa presente che la scadenza del 28 Gennaio 2023 è posta dal termine ultimo intimato da comunicazione uffici Regionali, e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo Regionale delle OdV, oltre che per la relativa trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A.L.A.G.A. - ONLUS

(ASSOCIAZIONE LAICI AMICI GIOVANNA ANTIDA)

Il Presidente, letti tutti i punti interessati da aggiornamento, continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di OdV (Organizzazione di Volontariato).

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano). A conclusione della lettura dei n° 38 articoli, viene approvato lo Statuto nella sua integrità, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

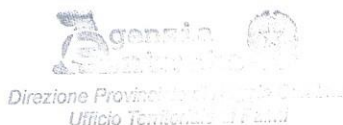
Non avendo altro da discutere e deliberare, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la riunione. L'Assemblea viene sciolta alle ore 20:30

Gioia Tauro, Li' 10/12/2022



A L A G A
Il segretario Verbalizzante
Via R. Sanzio, 30
Cod. Fisc. 91014550809
89013 GIOIA TAURO (RC)
Alfredo Lanza

11 GEN. 2023



Registri N° 21 Serie 3
Controsegno ESENTE
[Signature]



Via Raffaello Sanzio, 30 – 89013 Gioia Tauro (RC) - Cod. Fisc. 91014550809

Indirizzo email: alagaonlus@libero.it

PEC: alaga_onlus@pec.it

- Allegato A - ELENCO SOCI ADERENTI 2022, II
10 / 12 / 2022

Convocazione del

18:30



1	ANASTASI	Milena	Milena Anastasi
2	BEVILACQUA	Vinvenzo	Vinvenzo Bevilacqua
3	BORGESE	Domenico	Domenico Borge
4	CAPPELLACCIO	Paolo	Paolo Cappellaccio
5	CARLA'	Salvatore	Salvatore Carla'
6	CHILA'	Palma	Palma Chila'
7	CORDIANO	Nunzio	COLLEGATO IN VIDEO CONFERENZA, PER COVID
8	DE LEO	Giuseppe	Giuseppe De Leo
9	DE LEO	Salvatore	Salvatore De Leo
10	ESPOSITO	Genoveffa	Genoveffa Esposito
11	FERRARINI	Cosma	Cosma Ferrarini
12	GRECO	Domenico A.	
13	GUINICELLI	Carlo	
14	IERACE	Francesco	Francesco Ierace
15	MAZZACUA	Eleonora R.	Eleonora Rosalbe Mazzacua
16	MULTARI	Adelaide	Adelaide Multari
17	NICOLETTA	Aldo	
18	PALUMBO	Rosella	
19	PANUNZIO	Marta	
20	PAVIA	Salvatore	Salvatore Pavia
21	PELLEGRINO	Pasquale	
23	PENNESTRI'	Maria	Maria Pennestri'
24	PORPIGLIA	Valter	Valter Porpiglia
25	TARANTINO	Oreste	Oreste Tarantino
26	VAZZANA	Ivana	
27	VERZI'	Michelino	Michelino Verzi'
28	ZAPPIA	Francesca	Francesca Zappia
29			
30			
31			